

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
N. 4/2024



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati:

dott. Francesco Abete	Presidente
dott. Valentina Vitulano	Giudice relatore
dott. Amleto Pisapia	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento, iscritto al n. 38/2024 reg.,

LETTO il ricorso depositato da OLIVIERO VINCENZO nato a Portici (Na), il 09/03/1967, e residente in Torre del Greco (Na), al Viale Castelluccio n. 25/ca rapp.to e difeso come in atti, per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del patrimonio, così come integrata e da ultimo rettificata in data 24.6.2024

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e quindi non appare necessaria la relativa audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Il ricorrente ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa;

RILEVATO che sono state richieste integrazioni, riscontrate in data 15.5.24;

Rilevato che è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e della relazione dell'OCC che: - sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, avendo il ricorrente la propria residenza in Torre del Greco; - il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo lavoratore dipendente (dipendente bancario) con uno stipendio mensile di circa euro 2.700,00 al netto della trattenuta operata in busta paga da IBL pari ad euro 509,00; - sussiste la situazione di sovraindebitamento secondo la



definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi poiché il patrimonio del ricorrente (tenuto conto della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte per provvedere al proprio sostentamento ed a quello del nucleo familiare che, per quanto attestato dal gestore nella propria relazione, ha generato una esposizione debitoria complessivamente pari ad euro 215.198,46, tant'è che è attualmente in corso procedura esecutiva mobiliare presso terzi intrapresa dalla Compass s.p.a.

Considerato che il ricorrente: - non è proprietario di beni immobili; - è proprietario di un bene mobile registrato, un motociclo tg. X7ZBF5, necessario per gli spostamenti e per raggiungere il luogo di lavoro, di cui non si prevede la liquidazione.

Rilevato che il piano prevede: - la messa a disposizione in favore dei creditori e per i quattro anni successivi al decreto di apertura, di parte del reddito mensile percepito dal ricorrente, al netto delle spese per il sostenimento familiare,; - la cessione alla massa creditoria della quota dei propri eventuali redditi netti futuri che eventualmente dovessero eccedere il minimo vitale proposto, il tutto previa autorizzazioni e valutazione del liquidatore nominato.

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Ritenuto che, sebbene la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisca ex art. 270 CCI contenuto necessario della sentenza, tenuto conto della relazione dell'OCC e della documentazione prodotta, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente, in questa sede, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi al giudice delegato.

Allo stato, dunque, può essere lasciata ai ricorrente la somma mensile di euro 1.450,00 mensili, tenuto conto dei componenti del nucleo familiare e della circostanza che le spese per il sostentamento dei genitori non risultano documentate 1.547,00 , mentre i redditi ulteriori dovranno essere messi a disposizione dei creditori.

Quanto alla durata della procedura è stata dall'OCC individuata in 4 anni

La nomina del liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, comma II, lett. b) CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi- in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCI.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Torre Annunziata, visti gli art. 40 e 268 CCI , così provvede:

DICHIARA



l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di OLIVIERO VINCENZO nato a Portici (Na), il 09/03/1967, e residente in Torre del Greco (Na), al Viale Castelluccio n. 25/ca

NOMINA

Giudice delegato alla procedura la dott. ssa Valentina Vitulano

Liquidatore dott. Vincenzo Di Paolo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove non già allegato al ricorso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di insinuazione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE

ai sensi dell' art. 150 del Codice della Crisi, giusto il richiamo contenuto al comma 5 dell'art. 270, che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, - tra cui quella intrapresa dalla Compass s.p.a. e pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA

A ricorrente ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, (ad esclusione del motociclo indicato in motivazione)

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della propria famiglia in euro 1.450,00 netti mensili, salve successive variazioni, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DA ATTO

Che per effetto della presente procedura ed a far data dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore dovrà cessare la trattenuta mensile del quinto dello stipendio e della delegazione



di pagamento dovendo i relativi importi andare ad integrare l'importo da destinare al soddisfacimento di tutti i creditori

ORDINA

La trascrizione della sentenza per quanto attiene i beni immobili ed i beni mobili registrati la trascrizione presso gli uffici competenti

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 25.6.2024 .

Il Giudice estensore
dott. Valentina Vitulano

Il Presidente
dott. Francesco Abete

